

Rag. Franco Falardi  
Dott.ssa Paola Falardi  
Dott. Francesco Falardi  
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani  
Rag. Angela Gambirasio  
Rag. Andrea Lozza  
Rag. Silvia Colleoni

Rag. Laura Riva  
Rag. Elisa Morlacchi  
Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 26/09/2014

Spett.le  
**CLIENTE**

**OGGETTO: Modello F24 solo online dal 1 ottobre 2014**  
DL 66/2014 art.11, co.2 (c.d. "Decreto Renzi")  
Circ. Agenzia Entrate 27/E del 19.9.2014

Si informa che dal 1 ottobre 2014 è introdotto l'obbligo, a prescindere dal possesso o meno della partita iva, di procedere al versamento delle imposte e dei contributi previdenziali esclusivamente per via telematica, qualora il **modello F24 sia di importo superiore a 1.000 euro o vengano effettuate compensazioni**, non sarà pertanto più possibile andare fisicamente in banca (o posta) a presentare il modello F24 cartaceo.

In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo il modello F24 via internet, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo) o delle banche/poste (home banking o remote banking).

**In definitiva il pagamento del modello F24 allo sportello della banca o all'ufficio postale sarà possibile solo per F24 di importo non superiore a 1.000 euro non contenente alcuna compensazione, da parte di soggetti senza partita iva.**

Per gli F24 telematici sarà possibile solo l'addebito sul proprio conto corrente, pertanto non sarà più possibile pagare le deleghe F24 in contanti, assegni bancari o circolari (in banca), con bancomat (in banca); di conseguenza si dovrà possedere un proprio conto corrente (anche cointestato con altri).

Per l'F24 web e l'F24 online, infatti, la richiesta di pagamento viene scartata se non c'è corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente intestatario dell'F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con firma disgiunta).

Un'ulteriore precisazione riguarda il modello F24 "a zero" per la presentazione del quale sarà possibile avvalersi solo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo) e non dei servizi internet delle banche / poste (ad esempio home banking o remote banking).

Le nuove regole sono applicabili a tutte le imposte, tra le quali Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Inps e altri contributi previdenziali / assistenziali, nonché IMU, TASI e TARI.

In deroga a quanto sopra descritto l'Agenzia delle Entrate nella circolare 27E/2014 riconosce la possibilità di utilizzare il modello cartaceo nelle seguenti fattispecie particolari:

- **F24 precompilato** (inviato ad esempio da Agenzia delle Entrate, Comune...), sempreché non siano indicati crediti in compensazione;
- **versamenti rateali in corso** (ad esempio per i privati che versano a rate le imposte derivanti dal modello Unico2014) **fino al 31.12.2014.**

Le nuove regole sono così sintetizzabili:

<b>TIPOLOGIA VERSAMENTO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>MODALITA' UTILIZZABILE</b>
mod. F24 "a zero"	Qualsiasi (titolare di partita iva / privato)	Entratel / Fisconline (F24 web / F24 online / F24 cumulativo)
mod. F24 "a debito" con compensazione	Qualsiasi (titolare di partita iva / privato)	Entratel / Fisconline Remote / home banking
Mod. F24 "a debito" senza compensazione	Titolare di partita iva	
Mod. F24 "a debito" senza compensazione > € 1.000	privato	
Mod. F24 "a debito" senza compensazione ≤ € 1.000	privato	Entratel / Fisconline Remote / home banking cartacea

Io Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione.

Distinti saluti

Studio Falardi